

STUDIO NOTARILE

Prof. MICHELE BUGUICCHIC

DOCENTE NELL'UNIVERSITÀ

NOTAIO IN BARI

EARI - VIA CAPRUZZI, 184 - TEL. 5226451 - Fax 5560956

COPIA AUTENTICA

(ell'auto di COSTITUZIONE BI ASSOCIAZIONE
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
In data 15 dipertre 1995
Repartorio M. 21525 Raccolta N. 8258
CONTRAENTI
BAGNOLI Alberto - BASSO Michele - CAPUTI JAMBRENGUI Vincenzo
DB BELLIS Carlo Alberto - DI CAGNO Maurizio - LOICDICE Aldo
MEDINA Pasquale - MESCIA Antonio - VOLPE Muigi

¢¢nseasa.

Reg.to a Bari il 28-12-1995 al n. 15010/A

SUCIZATOORS OF SHOTSUTITEDS

REPUBBLICA ITALIANA

t'anno millenovecentonovantacinque, il giorno sedici del mese di dicembre (16 dicembre 1995).

In Bari, nei mio studio alla via Capruzzi n. 184.

4vanti a me Prof. Michele Buquischio, notaio in Bari ed iscritto al Collegio Notarile del distretto
di Bari, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dai comparenti con il mio

si sono costituiti i signori, tutti avvocati:

3AGNOLI Alberto, nato in Bari il 26 maggio 1981 ed

ivi domiciliato alla via Putignani n. 128, codice

fiscale dichiarato 86N LRT 51825 A662Y;

9ASSO Michele, nato in Melfi l'11 febbraio 1934 e

domiciliato in Bari al Corso Mazzini n. 83, codice

fiscala dichiarato 85S MAL 34811 F104S;

CAPUTI JAMBRENGAT Vincenzo, nato in Ruvo di Puglia

l'1 dicembre 1941 e domiciliato in Bari alla Abate

Eustasio n. 5, codice fiscale dichiarato CPT VCN

41T01 H645G;

DE SELLIS Carlo Alberto, nato in Castellana Grotta il 28 luglio 1943 e domiciliato in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 143, codice fiscale dichiarato



096 CLL 43128 01340;

DI CAGNO Maurizio, mato in Bari il 31 ottobre: 1957 ed ivi demiciliato alla via Nicolai n. 43, codice fiscale dichiarato DCG MRZ 57R31 A662W:

lolodice Aldo, mato in Trani il 20 maggio 1941 e domiciliato in Bari alla via Nicolai n. 29, codice fiscale dichiarato LDC 10A 41E2C L328N;

MEDINA Pasquale, natorim Sari il 14 aprile 1947 ed ivi domiciliato alla via Matteotti n. 38. copice fiscale dichiarato MON POL 47D14 A662C:

MESCIA Antonio, nato in Orsara di Puglia 1'1 fetpraio 1935 e domiciliato in Foggia alla via Martiri
di via Fani n. 2. codice fiscale dichiarato

VOLPE Luigi, mato in Bari 11 27 luglio 19 2 200 de demiciliato alla Piazza Garibaldi n. 27, codece fi

Costoro, della cui identità personale io notain sono certo, mi richiedono per questo atto col quale
convençono e stipulano quanto segue:

ART. 1 — E' costituita l'Associazione denominata "CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI DI BARI" avente sede in Bari presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.

ART. 2 — L'Associazione ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in ogni momento per volontà degli associati o per altre regioni stabilite dallo statuto o dalla legge.

ART. 3 - L'Associazione si propone gii scopi e sarè retta dalla norme risultanti dallo Statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ART. 4 - La quota associativa per il primo esercizio viene determinata in lire trecentomila.

ART. 5 - In deroga alle norme statutarie per i primi tre mesi, gli organi dell'Associazione vengono così costituiti:


a) Comitato Promotore composto da:

Avv. Alberto Bagnoli, Avv. Michele Basso, Avv. vincenzo Caputi Jambrenghi. Avv. Carlo Alberto De Bellis, Avv. Maurizio Di Cagno. Avv. Aldo Leiodice, Avv. Pascuale Medina, Avv. Antonio Mescia. Avv. Luigi Volpe.

Tutti i sunnominati dichiareno di accettare la caica ringraziando.

l Comitato Promotore convocherà l'assemblea degli conitti per l'elezione degli organi statutari ormari entro tre mesi calla data di costituzione.

Comitato Promotore ha il compito di deliberare



sull'ammissione degli aspiranti soci all'unanimità,
rinviando ogni altro provvecimento agli organi ordinari costituendi.

ART. 5 - Assumeranno lo status di soci "fondatori" tutti gli avvocati e procuratori lagali che siano stati ammassi dal Comitato Promotore in base al precedente art. 5.

In base allo statuto possono acquistare la qualità di soci gli aspriranti che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) entro trenta giorni dalla data del presente atto/
 avranno fatto pervenire all'associazione dichiarazione unilaterale di adesione all'atto costitutivo
 e di accettazione dello statuto;
- b) nei successivi quindici giorni siano stati messi dal Comitato Promotore ai sensi dell'arti

Ŕ

c) entro i successivi quindici giorni avranno versato sul conto corrente bancario che l'Associazione
aprirà presso la Cassa di Risparmio di Puglia la
somma di lire 500.000= (cinquecentomila) da destinare all'incremento del patrimonio dell'Associazione.


ART. 7 - Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Richiesto

to notate he ricevute il presente atto scritto da persona di mia fiducia su due fogli per cinque facciate sin qui e ne ho dato lettura, con l'allegato, ai costituiti che da me interpellati lo hanno approvato.

Firmati: Vincenzo Caputi Jambrenghi - Maurizio Bi
Cagno - Michele Basso - Pasquale Medina - Luigi
Volpe - Carlo Alberto De Bellis - Antonio Mescia Alberto Bagnoli - Aldo Loiodice - Michele Buquiochio notaio (col sigillo).

ì



STATUTO

- ART.1 -

Allegato 8258

DENOMINAZIONE .

E' costituita l'Associazione denominata "CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI DI BARI".

- ART.2 -

SEDE

La Camera Amministrativa ha sede in Bari, presso il Tripunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari,

- ART.3 -

OTTEBBEC

La Camera Amministrativa non ha finalità di lucro e svolge la sua azione per la tutela della posizione e degli interessi dell'Avvocato Amministrativista nei confronti degli Organi di Giustizia Amministrativa, della Pubblica Amministrazione e delle altre Associazioni Forensi, onde assumere tutte la più idonee ed apportune iniziative per assicurare e rendere effettiva la rappresentanza di detti interessi nelle sedi istituzionali ed associative.


In particulars persegue:

Ć.

ĺ.

Š

A) il costruttivo confronto con gli Organi della Giustizia Amministrativa e con la Pubblica Ammini-



strazione, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi dell'attività professionale, in linea
con i principi ispiratori della riforma del ,procedimento amministrativo e del processo amministrativo:

- B) il dialogo con tutti gli Organismi del settore amministrativo sulle principali problematiche, non-thè con le altre Organizzazioni Forensi;
- c) la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale specialistico degli iscritti, anche tramite l'organizzazione di corsi di qualificazione, mirando alla valorizzazione della figura dell'al'Avvocato Amministrativista e della sua specialita professionalità:
 - D) le iniziative di studio, di ricerca, editoriationi di dibattito sulle tematiche di carattere ammini strativo attravereo l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni, ecc..
 - ā) lo svolgimento di ogni altra attività ritenuta
 utile al raggiungimento dei fini istituzionali del la Camera.

→ ART.4 -

DURATA

La Camera Amministrativo ha durata indeterminata. ma può sciogliersi in ogni momento per volonta della assemblea straordinaria degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

t'esercizio finanziario ha durata annuale a partire dal primo gennaio al trentuno dicembre.

- #RT.5 -

AJTONOMIA

La Camera ha carattere apolítico e apartitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza da qualsiasi Ente, Associazione e potere pubblico o privato.

- ART.8 -

SOCI


Possono aderire alla Camera, in qualità di soci.

tutti gli avvocati e procuratori legali - iscritti

negli albi degli Ordini Forensi con sede mel Di
stretto del Tribunale Amministrativo Regionale per

la Puglia-esde di Bari - che esercitano la profes
sione con specifico riferimento al diritto ammini
strativo e cioè con riconosciuta, acclarata e pre
minente ecelta professionale in tale settore, tenu
to conto particolarmente degli incarichi professio
nali ricevuti da soggetti privati.

Possono aderire altresi gli avvocati e procuratori degli uffici legali degli Enti Pubblici, iscritti negli appositi elenchi speciali.



incompati-L'adesione alla Camera amministrativa è bile can l'iscrizione a Camere professionali relative prevalentemente ad altri settori del diritto.

_ ART.7 -

FONDO CAMERALE

- Il Fondo camerale è costituito:
- a) dalle quote associativa detarminate ogni anno dal Consiglio Direttivo e dal beni con esse acqui
 - b) dai beni, contributi e provvidenze da chiunque stati: versati o conferiti alla Camera, purchè nel rispetto dalla legga.

In case di scioglimento, il fondo | sarà del secondo delibera assembleare, in favore dim Enti Associazioni che perseguono scopi analiquii a co della Camera.

_ ART.8 -

Sono organi della Camera:

- a) il Presidenta;
- b) l'Assembles generale dei soci;
- c) il Consiglio Direttivo:
- d) il Collegio dei Probiviri.
- e) il Collegio dei Revisari dei Conti: Nessuna delle relativa caricha è retribuita.

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta

legalmente la Camera, ha potere di firma per essa.

preside e convoca il Consiglio Direttivo; ourando-essa.

me l'attuazione delle deliberazioni, senza autono
mia decisionale.

Nei casi di particolare organza il Presidente, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente, salvo ratifica del Consiglio
Direttivo.

- ART.10 -

ASSEMBLEA GENERALE DET SOCI

i'Assemblea Generale, ordinaria e streordinaria. è costituita da tutti i soci in regola col pagamento dei contributi e si tiene presso la sede della Cammera o in altra sede anohe temporanea.

L'Assemblea degli iscritti è convoçata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta
l'anno e. in via straordinaria, agni qual volta lo
ritenga opportuno: inoltre, quando almeno un quinto
degli iscritti ne foccia richiesta al Presidenta
formulando l'ordine del giorno.

l'Assemblee è convocata con l'ordine del giorno mediante avviso individuale, almeno disci giorni prima, salvi i casi di socezionale urgenza. In que-



st'ultima ipotesi, la convocazione potrà essers attivata anche mediante affissione di appositi avvisi presso la sede della Camera o degli uffici Giudi-ziari; in questo caso il termine è ricotto a cinque giorni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituità in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, cuajunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggieranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

;:

L'Associato può farsi rappresentare anche per dele
ga da altro socio, ma ogni associato non può
verne più di due. La deleghe non possono esse
conferite a componenti del Consiglio Diretti

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina del componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Consiglio dei Revisori dei Conti;
- c) su ogni altro argomento non espressamente riserveto all'Assemblea Straordinaria.
- L'Assembles straordinaria delibera:
- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello etatu-

to;

\$

ķ. ķ. b) lo scioglimento della Camera e la dastinazione dell'eventuale fondo di cui all'art.7 cc.2.


L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almem
no tre quarti degli associati e. In seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli
associati; in entrambi i casi delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, Nell'ipotesi che sia nella prima che nella seconda convocazione non si raggiungano le maggioranze richieste
si procederà, questa volta solo nella forme di convocazione ordinaria, a indire una terza assemblea
che potrà costituirsi e deliberare con la presenza
di almeno cinque associati

- ART.11 - .

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinarcia, i queli durano in carica per il pariodo che serà etabilito dalla prima Assemblea dell'Associazione.

Sono eleggibili a componente del Consiglio Direttivo tutti gli iscritti all'associazione, fatte salve le incompatibilità previste dal presente statuto.



In seda di votazione ogni elattore può esprimera un numero di preferenze non superiore a cinque.

- Il Consiglio Direttivo elegge il Presidenta, il Segretario ed il Tesoriere al suo interno.
- Il Consiglio Direttivo in particolare:
- a) decide la convocazione delle Assembles;
- b) attua le deliberazioni delli Assemblea:
- c) esercita ogni attività e promuove ogni initiati va secondo i fini della Camera;
- d) delibera, con votazione segreta, sulle domande di ammissione alla Camera, previo parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri;
- e) amministre il patrimonio camerale e redige bilancio di esercizio;
- f) determina la quota associativa annua.

÷

Il Consiglio Direttivo è validamente costituità con la presenza delle maggioranza del suoi componenti e delibere a maggioranza dei presenti; in caso di pacità prevale il voto di chi presiede.

Le sedute del Consiglio sono indette almeno una volta ogni tre mesi dal Presidenta, su sua inizia-tiva o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso, ovvero di almeno un quinto degli associati, comunque con comunicazione scritta a tutti i componenti, fatta a mezzo raccomendata da spedirsi

SEGRETARIO

ii Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, recige i verbali di riunione del Consiglio. curandone la tenuta in apposito segistro.

- ART.13 -

TESORIERE

8

Š

Il Tasoriere della Camera tiene i registri sociali, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi "alla ordinaria amministrazione, nonche quelli deliberati, rediga e sottoscrive il rendiconto e tiena la cassa dell'Associazione.

- ART.14 _

COLLEGIO OET PROBIVIRI

eletti, con voto limitato ad una preferenza, da l'Assemblea tra gli associati che non rivestono altre cariche e che siano iscritti nell'albo degli Avvocati patrocinanti dinanzi alle Magistrature Superiori; dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio asprime all'unanimità con votazione segreta parere obbligatorio sulle domande di ammissione dei soci: decorsi 90 giorni dalla richieste il parere s'intenderà reso in senso negativo. Giu-

dica quale arbitro irrituale, senza formalità di procedura, nel rispetto della imparzialità e del diritto alla difesa: a) su controversie tra gli associati; b) su questioni relative alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto; c) su quelle questioni di cui viene investito dal Consiglio Direttivo in merito alla eventuale esclusione di un associato.

- ART.15 -

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

è

Il Collegio dei Revisori dei Conti à aletto dall'
Assemblea; è composto da tre membri, scelti tra gli
associati che non rivestono altre cariche ed eletti
con voto limitato ad una preferenza; dura in carica
fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto al suo interno dai .componenti così mominati.


1 Revisori controllano l'amministrazione della Camera, accertano la regolare tenuta della contabilità e redigono la relazione ai bilanci preventivi e
consuntivi da presentare all'assemblea.

- ART.16 -

' PERDITA DELLA QUALITA' DI ISCRITTO

La qualità di iscritto si perde per morte, recesso

o per esclusione.



L'iscritto può recedere in ogni momento dalla Camera. dandone comunicazione al Consiglio Oirettivo
con raccomandata a.r. e l'efficacia del suo recesso
decorrerà dal momento in cui la comunicazione sarà
pervenuta al destinatario.

i'esclusione dell'iscritto è deliberata dal Consiglic Oirettivo per gravi motivi, nel rispetto dell'art. 14, ovvero per il mancato pagamento dei contributi dovuti, previa diffida.

In caso di perdita della qualità di iscritto, mulla è dovuto all'associato o ai suoi eredi per le quote versata.

→ ART.17 -

ARBITRATO .

Amministrativa, ivi comprese quelle derivanti da esclusioni deliberate dalla Camera e fatta selve requestioni di competenza del Collegio del Probiviri di cui all'art. 14. dovrà pronunciarsi un collegio Arbitrale libero compositore che gludicherà "probono et aequo", senza formalità di procedura.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre avvocati. anche esterni alla Camera, uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai primi: In-

Certifico le dottor Michala Baquicchio, Notaio in Bari che la presente copia rilanciata per use ou Capia e che consta di oli d'alto fogli, è conferme all'originale.

Bar, 8 Sumoio 1996